

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 22 dicembre 2009)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 100/09

Roma, 22 DIC. 2009

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "attuazione della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/88, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CEE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CEE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2009.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

*con il miglior saluto
G. Schifani*

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo proposto trae origine dalla necessità, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) che reca delega per l'attuazione della Direttiva del Consiglio del 15 luglio 2008 n. 2008/73/CE, di recepire la menzionata direttiva che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica numerose direttive comunitarie in materia, nonché le relative norme di recepimento dell'ordinamento nazionale.

Obbligo reso ancor più vincolante dalla successiva Decisione 2009/712/CE che invita tutti gli Stati Membri ad uniformarsi entro il 1° gennaio 2010 alle disposizioni della Direttiva 2008/73/CE, nel rispetto dell'armonizzazione della legislatura nazionali dei Paesi aderenti all'Unione europea.

Lo scopo è quello di avviare una procedura armonizzata e semplificata dei controlli da svolgere negli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti di origine animale, attraverso la comunicazione informatica.

Per facilitare i controlli nel corso degli scambi intracomunitari di animali vivi, embrioni, sperma, uova da cova e pollame, autorizzati unicamente se effettuati da strutture riconosciute, conformi alle disposizioni legislative comunitarie, gli organi competenti (il Ministero della salute, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., nonché tutti coloro che sono preposti alla redazione, pubblicazione ed aggiornamento degli elenchi delle strutture veterinarie e zootecniche), sono chiamati a fornire le relative informazioni, pubblicando sul sito internet istituzionale gli elenchi informatici, redatti secondo gli schemi riportati dall'Allegato II, Capitolo 1 e 3 della Decisione 2009/712/CE, rendendoli accessibili al pubblico e agli altri Stati Membri dell'Unione europea.

Il testo del provvedimento, composto da 8 articoli, è strutturato intervenendo sui singoli provvedimenti nazionali di recepimento delle direttive comunitarie modificate.

All'**articolo 1** sono inserite le modifiche relative al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 recante "*Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina*". In particolare, viene modificato l'articolo 5, comma 2, con una integrazione dei requisiti minimi degli animali della specie bovina e suina da allevamento o produzione per essere destinati agli scambi; viene abrogato l'articolo 6, contenente una deroga per concedere alla Spagna autorizzazioni generali o limitate di introduzione sul territorio nazionale di bovini da macello provenienti da allevamenti non ufficialmente indenni da tubercolosi, da leucosi bovina enzootica e da brucellosi; viene inserito l'articolo 7bis, che prevede la indicazione, da parte del Ministero della Salute, tra quelli già esistenti, degli istituti statali, laboratori nazionali di riferimento o enti ufficiali responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi di cui agli allegati da A a D, nonché la predisposizione, aggiornamento e pubblicazione on line dell'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per gli altri Stati membri e per il pubblico; è modificato l'articolo 9, sia con l'integrazione dei requisiti minimi dei centri di raccolta ai fini dell'autorizzazione da parte della autorità sanitaria della regione o della provincia autonoma competente per territorio, in conformità alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 146 del 2001 e al Regolamento CE 1/2005, sia con l'integrazione dei compiti dell'autorità sanitaria competente delle regioni e delle province autonome, rispetto alla registrazione e all'aggiornamento delle informazioni nella Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica, secondo lo schema di cui all'allegato II, Capitolo I della decisione CE 2009/712; l'articolo 11 integra i compiti del servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio rispetto alla registrazione e al rilascio di un numero di registrazione al commerciante di animali nella citata Banca Dati Nazionale, nel rispetto dello schema ex allegato II, Capitolo I della decisione CE 2009/712.

All'**articolo 2** sono previste le modifiche al Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 132 recante "*Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina*". Ovvero, la modifica dell'articolo 4, con l'integrazione dei compiti delle regioni e province autonome in tema di riconoscimento dei centri di raccolta e di magazzinaggio, con la registrazione e aggiornamento delle informazioni nella BDN Anagrafe Zootecnica, nel rispetto dello schema ex allegato II, Capitolo I della decisione CE 2009/712) e l'eliminazione del precedente adempimento del Ministero della salute (predisposizione di una lista nazionale per i centri di raccolta ed una per i centri di magazzinaggio dello sperma e sua trasmissione agli altri Stati membri ed alla Commissione europea).

L'**articolo 3** modifica il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 193 recante "*Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini*", prevedendo ulteriori requisiti ai fini degli scambi nonché adempimenti da parte delle regioni e province autonome sempre nell'ambito della registrazione, aggiornamento e pubblicazione delle informazioni nella Banca Dati Nazionale.

L'**articolo 4** modifica il Decreto legislativo 3 marzo 1993 n. 93 recante "*Attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea*". In particolare, viene modificato l'articolo 10, con l'aggiunta dei commi 4-bis e 4-ter relativi rispettivamente all'attivazione e riconoscimento da parte dell'autorità competente delle stazioni di quarantena e alla registrazione, pubblicazione e aggiornamento degli elenchi degli stabilimenti delle stazioni di quarantena ed i relativi numeri di registrazione nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica.

L'**articolo 5** modifica il Decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 recante "*Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE*". Viene modificato l'articolo 11 in materia di condizioni specifiche e requisiti minimi per lo scambio di sperma, ovuli ed embrioni della specie ovina, caprina ed equina, con la previsione per le Regioni e P.A. della registrazione e aggiornamento delle informazioni nella BDN Anagrafe Zootecnica, nel rispetto dello schema ex allegato II, Capitolo I della decisione CE 2009/712; la modifica dell'articolo 13 integra i compiti del Ministero della Salute in tema di documentazione sanitaria per il trasporto (registrazione degli organismi, istituti o centri e redazione/aggiornamento dell'elenco, nel rispetto dello schema ex allegato II, Capitolo I della decisione CE 2009/712, con pubblicazione on line); viene sostituito, infine, l'articolo 17 relativamente alle condizioni di importazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni.

L'**articolo 6** modifica la legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla "*Disciplina della riproduzione animale*", relativamente all'istituzione dei libri genealogici e registri anagrafici delle specie di interesse zootecnico, inserendo un nuovo comma (4-bis) all'articolo 3 in merito alla pubblicazione e all'aggiornamento sul proprio sito internet, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'elenco delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni e degli organismi ufficialmente riconosciuti che istituiscono e gestiscono libri genealogici e registri anagrafici delle diverse razze delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, compresi i registri dei suini ibridi riproduttori, ed equina, nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, Capitolo 2, Capo I della decisione 2009/712/CE.

All'articolo 7 è stata inserita la norma che rinvia a successivi Regolamenti, la attuazione delle modifiche alla direttive, già recepite dall'ordinamento nazionale con provvedimenti di natura regolamentare.

All'articolo 8 è inserita la clausola di invarianza finanziaria dal momento che il recepimento della direttiva 2008/73/CE non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate, infatti, svolgono le attività previste dal decreto legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si rinvia alla relazione tecnica per gli elementi informativi e di maggiore dettaglio a sostegno della invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo in esame, che recepisce la Direttiva del Consiglio del 15 luglio 2008 n. 2008/73/CE sulla semplificazione delle procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico, contiene, all'articolo 8, la clausola di invarianza finanziaria, tenuto conto che non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica dall'attuazione delle disposizioni ivi previste.

La pubblicazione *on line* degli elenchi informatici redatti secondo gli schemi riportati dagli Allegati alla Decisione 2009/712/CE, al fine di renderli accessibili al pubblico e agli altri Stati Membri dell'Unione europea, oltre che agli operatori di settore, infatti, è una rimodulazione di informazioni già detenute e implementate dagli organi istituzionali competenti.

Le istituzioni competenti in materia sono: Ministero della salute e Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per il livello centrale; le regioni e province autonome e le aziende sanitarie locali, per il livello territoriale.

Nell'ambito delle suddette amministrazioni, le strutture destinate allo svolgimento delle competenze individuate dallo schema proposto sono rappresentate dagli istituti zooprofilattici sperimentali e dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.

Relativamente alle attività di competenza del Ministero della salute e delle regioni e province autonome circa il riconoscimento delle stazioni di quarantena, nonché la loro registrazione e pubblicazione delle informazioni correlate sul sito internet istituzionale, si provvede avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti e attribuite agli Uffici periferici del Ministero della Salute per lo svolgimento delle competenze assegnate agli stessi dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Tenuto conto che le disposizioni recate dal decreto legislativo in esame, sono una rimodulazione di compiti preesistenti, il contingente di personale impiegato allo scopo, così come le risorse finanziarie e strumentali, non sono potenziati né integrati

In particolare, per quanto concerne la designazione da parte del Ministero della salute, nonché la predisposizione e l'aggiornamento su base informatica degli elenchi degli istituti statali, dei laboratori nazionali di riferimento o degli enti ufficiali responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi, si specifica che le attività connesse e conseguenti vengono svolte essenzialmente dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise nell'ambito delle funzioni istituzionali già in essere, (decreto legislativo n. 270 del 1993 "*Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421*"). A ciò aggiungasi che, anche l'implementazione della Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica rappresenta un'attività rientrante nella ordinaria gestione, aggiornamento e manutenzione del sistema informativo prevista dal decreto legislativo n. 196 del 1999 e dalle successive disposizioni attuative, quali il DPR 437 del 19 ottobre 2000 recante "*Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini*" e il DM 31 gennaio 2002 "*Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina*", finanziata con le risorse di cui al decreto legge n. 335 del 2000 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3 del 2001 (articolo 1, commi 3 e 4).

La pubblicazione e l'aggiornamento sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'elenco delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni e degli organismi ufficialmente riconosciuti che istituiscono e gestiscono libri genealogici e registri anagrafici delle diverse razze zootecniche **non comporta oneri per il Ministero in quanto**

costituisce una semplice rimodulazione dei compiti preesistenti ed in particolare si tratta di semplici aggiornamenti svolti direttamente dagli uffici competenti su dati già presenti sul sito. Per i costi delle attività di miglioramento genetico svolte dalle associazioni di allevatori riconosciute (ivi compresa la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici) sono concessi contributi a carico di capitoli di bilancio afferenti la legge 423/1998 (art. 3).

Dagli elementi valutativi sopra resi, emerge che il provvedimento in esame non determina nuovi oneri per la finanza pubblica.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Direzione di Via Venezia 117 - Palazzo dello Stato ai studi e per
gli affari dell'Interno - Roma - Legge 3 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

97 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Causa

21 DIC. 2009

MSW
12-09
[Signature]

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

a) Necessità dell'intervento normativo:

Obbligo di recepire la direttiva 2008/73/CE, inserita nell'Allegato B della legge comunitaria 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/CE, nonché necessità di dare attuazione alla Decisione della Commissione 2009/712/CE che attua la Direttiva 2008/73 del Consiglio relativamente alle pagine informative su internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati Membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria.

In particolare, la direttiva 2008/73/CE rende obbligatoria per gli Stati Membri la pubblicazione degli elenchi delle strutture veterinarie e zootecniche e dei laboratori nazionali di riferimento, riconosciuti solo se conformi alla normativa comunitaria, al fine di avviare una procedura armonizzata semplificata dei controlli da svolgere negli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti di origine animale, attraverso la comunicazione informatica.

b) analisi del quadro normativo e c) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti:

Lo schema proposto, in attuazione della direttiva 2008/73/CE, modifica alcune norme dell'ordinamento nazionale di recepimento di direttive modificate dalla Direttiva 2008/CE:

- decreto legislativo n. 196/99 *“Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina”*;
- decreto legislativo n. 132/05 *“Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina”*;
- decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193 recante *“Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini”*,

- decreto legislativo n. 93/1993 *“Attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea”*
- decreto legislativo n. 633/96 *“Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE”*:
- legge 15 gennaio 1991 n. 30 *“Disciplina della riproduzione animale”*.

Alcune disposizioni della direttiva, che modificano direttive recepite nell'ordinamento nazionale con fonte regolamentare, sono attuate mediante Regolamenti :

decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994 n. 241 *“Regolamento della Direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi Terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina”*

- decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994 n. 242 *“Regolamento recante attuazione della Direttiva 90/429/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi Terzi di sperma di animali domestici della specie suina”*
- decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994 n. 243 *“Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE”*
- decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993 n. 587 *“Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi e le importazioni in provenienza da paesi terzi di pollame e uova da cova*
- decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 n. 361 *“Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina”*
- decreto del Presidente della Repubblica n. 657 del 1996 *“Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle”*
- decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 505 recante *“Attuazione della direttiva 77/504/CE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura”*
- decreto ministeriale del 24 giugno 1992

d) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:

Il provvedimento recepisce la direttiva 2008/73/CE e pertanto le norme in esso contenute sono in linea con le disposizioni comunitarie.

e) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale;:

Il presente provvedimento mantiene inalterato il riparto di competenze tra Stato e Regioni, costituzionalmente garantito.

f) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:

Non sussistono problemi di interferenza con le fonti che dispongono la ripartizione delle competenze statali e regionali.

g) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:

Nulla da rilevare.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo:

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:

Nulla da rilevare.

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi:

Nella redazione del provvedimento, il rinvio ad altri provvedimenti normativi tiene conto delle modifiche ed integrazioni precedenti.

c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:

Sì.

d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:

Il provvedimento non comporta nessuna abrogazione implicita.

e) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto:

Nulla da rilevare.

f) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter:

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Sezione 1 Il contesto e gli obiettivi:

Il provvedimento proposto trae origine dalla necessità di recepire la Direttiva del Consiglio del 15 luglio 2008 n. 2008/73/CE, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/CE.

Con lo schema proposto, inoltre, si provvede a dare attuazione alla Decisione della Commissione 2009/712/CE che attua la Direttiva 2008/73 del Consiglio relativamente alle pagine informative su internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati Membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria.

L'intervento viene effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) che reca delega per l'attuazione della direttiva 2008/73/CE.

I destinatari del provvedimento normativo in questione sono il Ministero della salute, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, i Servizi veterinari delle AA.SS.LL., nonché tutti coloro che sono preposti alla redazione, pubblicazione ed aggiornamento degli elenchi delle strutture veterinarie e zootecniche, al fine di fornire informazioni a tutti i soggetti coinvolti ed interessati degli Stati Membri dell'U.E. per facilitare i controlli nel corso degli scambi intracomunitari di animali vivi, embrioni, sperma, uova da cova e pollame.

Gli scambi intracomunitari di animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, infatti, sono autorizzati unicamente se effettuati da strutture conformi alle disposizioni legislative comunitarie, riconosciute a tal fine dalle competenti autorità dello Stato Membro in cui sono situate.

Obiettivi e risultati attesi: Le modifiche sostanziali apportate riguardano l'obbligo di registrare in elenchi informatici, secondo gli schemi riportati dall'Allegato II, Capitoli 1 e 3 della Decisione 2009/712/CE, le strutture veterinarie conformi ai requisiti previsti dalla normativa, al fine di renderle note al pubblico e a tutti gli Stati Membri.

La pubblicazione e la comunicazione riguarda anche i Laboratori nazionali di riferimento ed altri Laboratori designati conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie.

Impatto sui destinatari diretti: l'impatto sui destinatari diretti è rappresentato dall'opportunità di usufruire di maggiori informazioni e, di conseguenza, di poter effettuare controlli semplificati negli scambi intracomunitari, con un più elevato livello di garanzie per la sanità animale, oltre che per la sicurezza alimentare dei consumatori.

Impatto sui destinatari indiretti: l'impatto sui destinatari indiretti è quello di tutelare maggiormente la salute animale e, di conseguenza, quella umana, nonché di salvaguardare la zootecnia.

Sezione 2 Le procedure di consultazione:

Nella fase di predisposizione dello schema di decreto legislativo sono state consultate tutte le Amministrazioni statali competenti nell'ambito dei tavoli di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche comunitarie.

E' prevista l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari nonché dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province di Trento e Bolzano autonome.

Sezione 3 La valutazione dell'opzione di non intervento:

L'intervento normativo è necessario in ottemperanza di un obbligo comunitario di recepimento (legge comunitaria 2008 - delega per il recepimento delle direttive contenute nella medesima).

Sezione 4 La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio:

Il decreto legislativo, quale fonte normativa primaria, ancorché necessario per il recepimento della direttiva in esame , contiene un rinvio a successivi Regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art.17 della legge n.400 del 1988, per l'adeguamento ad alcune direttive già recepite dal nostro ordinamento con provvedimenti di natura regolamentare.

Sezione 5 La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta:

L'intervento normativo è necessario in quanto deriva dall'obbligo di recepire le direttive contenute nella legge comunitaria 2008, tra cui la direttiva 2008/73/CE, ed è reso ancor più vincolante dall'obbligo previsto dalla successiva Decisione 2009/712/CE che invita tutti gli Stati Membri ad uniformarsi entro il 1° gennaio 2010 alle disposizioni della Direttiva 2008/73/CE, nel rispetto dell'armonizzazione della legislatura nazionali dei Paesi aderenti all'Unione europea.

Sezione 6 Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese:

L'intervento normativo in questione è teso a garantire il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la competitività del Paese, considerato che la mancata osservanza delle norme dettate dalla direttiva in questione, potrebbe determinare un effetto distorsivo della concorrenza nell'ambito

del mercato unico, nonché una forte limitazione delle esportazioni dei prodotti europei verso i Paesi terzi.

Sezione 7 Modalità attuative dell'intervento regolatorio:

Il decreto legislativo contiene disposizioni che rinviando ad ulteriori disposizioni attuative.

R

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/73/CE DEL CONSIGLIO DEL 15 LUGLIO 2008 CHE SEMPLIFICA LE PROCEDURE DI REDAZIONE DEGLI ELENCHI E DI DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE IN CAMPO VETERINARIO E ZOOTECNICO E CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria per l'anno 2008, ed in particolare l'articolo 1 recante delega al Governo per l'adozione del decreto legislativo per l'attuazione alla direttiva 2008/73/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 compresa nell'elenco di cui all'allegato B;

Vista la direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/CE;

Vista la Decisione della Commissione 2009/712/CE del 18 settembre 2009 che attua la Direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati Membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria e, segnatamente, l'allegato II, Capitoli 1 e 3;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 recante "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.";

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132 recante "Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina";

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193 recante "Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 1993, n. 93 recante "Attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali di provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea";

Visto il decreto legislativo 12 febbraio, 1996 n. 633 recante “Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE”;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla “Disciplina della riproduzione animale” e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di recepire le modifiche relative alle direttive 89/556/CEE, 90/429/CEE, 90/426/CEE, 90/539/CE, 92/35/CEE e 92/66/CEE, attuate nell'ordinamento nazionale con provvedimento di natura regolamentare, con strumenti normativi di analoga natura;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province di Trento e Bolzano autonome nella seduta del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Modifiche al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196)

1. All'articolo 5, comma 2, lettera a) dopo le parole “*lettera d)*” sono aggiunte le parole

“o in una struttura e alle condizioni predisposte conformemente alle procedure stabilite dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 5 e 7 della decisione 99/468/CE del Consiglio”.

2. L'articolo 6 è abrogato.

3. Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo:

“articolo 7-bis:

1. Il Ministero della salute indica gli istituti statali, i laboratori nazionali di riferimento o gli enti ufficiali responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi di cui allegati da A a D.

2. Il Ministero della salute predispone e aggiorna, su base informatica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, Capitolo 3 della medesima, l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento, degli enti ufficiali e degli istituti statali,

messo a disposizione degli altri Stati Membri e del pubblico, previa pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso Ministero.”

4. All'articolo 9, comma 4, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente lettera:

a1) registra e mantiene aggiornate le informazioni nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, Capitolo 1 della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati Membri ed al pubblico gli elenchi dei centri di raccolta autorizzati con il relativo numero di riconoscimento.

5. Il comma 1, dell'articolo 11, è così modificato:

“1. Il Servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale rilascia:

a) un numero di riconoscimento al commerciante

b) un numero di registrazione allo stabilimento utilizzato dal commerciante di cui al punto a), in relazione alla propria attività e al rispettivo numero di riconoscimento.

c) al fine di rendere disponibili agli altri Stati Membri ed al pubblico gli elenchi di cui ai commi a e b, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, Capitolo 1 della medesima.”

Art. 2

(Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132)

1. Il comma 4 dell'articolo 4 è così modificato:

“4. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, Capitolo 1 della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati Membri ed al pubblico gli elenchi dei centri di raccolta e dei centri di magazzinaggio dello sperma, con i relativi numeri di registrazione.”

Art. 3

(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193)

1. All'articolo 6, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

“7.bis Al fine di rendere disponibili agli altri Stati Membri ed al pubblico gli elenchi delle strutture di cui al comma 7, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione

comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, Capitolo 1 della medesima.”

2. All'articolo 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati Membri ed al pubblico gli elenchi dei commercianti e delle strutture di cui al successivo comma 3, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, Capitolo 1 della medesima.”

Art. 4

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 1993, n. 93)

1. All'articolo 10, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi :

“4 bis - Il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno nell'ambito della propria competenza territoriale, riconoscono le stazioni di quarantena di cui al comma 1, lettera b) e al comma 3, lettera a) e che soddisfano le condizioni di cui all'allegato B, attribuendo a ciascuna di esse un numero di registrazione.

4 ter - Il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, nell'ambito della propria competenza, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, Capitolo 1 della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati Membri ed al pubblico gli elenchi delle stazioni di quarantena e dei rispettivi numeri di registrazione.”

Art. 5

(Modifiche al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633)

1. All'articolo 11, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Fatte salve le disposizioni concernenti l'iscrizione degli equidi nei libri genealogici per determinate razze specifiche, lo sperma delle specie ovina, caprina ed equina è oggetto di scambi unicamente se:

- a) è stato raccolto, trattato e immagazzinato ai fini della fecondazione artificiale in una stazione o in un centro riconosciuto, sotto il profilo sanitario, conformemente all'allegato D, capitolo I, del presente decreto, oppure in deroga a quanto precede, qualora si tratti di ovini e caprini, in un'azienda che soddisfi i requisiti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193;*
- b) proviene da animali che rispondono alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo II, del presente decreto;*
- c) è stato raccolto, trattato, conservato, immagazzinato e trasportato conformemente all'allegato D, capitolo III, del presente decreto;*

d) è accompagnato, nel corso della spedizione verso un altro Stato membro, da un certificato sanitario predisposto in sede comunitaria.

2. Gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina, caprina, equina e suina sono oggetto di scambi unicamente se:

a) sono stati prelevati su donatrici, che rispondono alle condizioni fissate nell'allegato D, capitolo IV, del presente decreto, provenienti da un gruppo di raccolta o sono stati prodotti da un gruppo di produzione, riconosciuto dall'autorità locale competente (Regione direttamente o per il tramite dell'Azienda Sanitaria Locale), che soddisfano le condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, secondo la procedura comunitaria di cui all'articolo 17 della direttiva comunitaria 92/65/CE (decisione comunitaria 99/468/CE del Consiglio e successive modifiche;

b) sono stati raccolti, trattati e conservati in un laboratorio, nonché immagazzinati e trasportati conformemente all'allegato D, capitolo III, del presente decreto;

c) sono accompagnati, nel corso della spedizione verso un altro Stato membro, da un certificato sanitario conforme al modello stabilito in sede comunitaria.

3. Lo sperma utilizzato per la fecondazione delle donatrici deve essere conforme alle disposizioni del comma 2 per gli ovini, i caprini e gli equidi e alle disposizioni del decreto del presidente della repubblica n. 242/1994 per i suini.

4. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono i centri di cui alla lettera a) del comma 1 e i gruppi riconosciuti di cui alla lettera a) del comma 2, assegnando un numero di registrazione ad ogni centro e gruppo.”

2. All'articolo 11, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, Capitolo 1 della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati Membri ed al pubblico gli elenchi riguardanti i suddetti centri e gruppi riconosciuti e dei rispettivi numeri di registrazione”.

3. All'articolo 13, il comma 4 è così sostituito:

“4. Il Ministero della Salute registra e assegna un numero di registrazione agli organismi, istituti o centri di cui al precedente comma 3.

Il Ministero della Salute redige e tiene aggiornato un elenco dei citati organismi, istituti o centri e dei rispettivi numeri di registrazione, mettendolo a disposizione degli Stati Membri e del pubblico, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, Capitolo 1 della medesima”.

1. L'articolo 17 è così sostituito:

“articolo 17

1. Gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di cui all'articolo 1 possono essere importati nel territorio nazionale soltanto se:

a) provengono da un paese terzo compreso in un elenco redatto dalla Commissione europea;

b) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito in sede comunitaria, firmato dall'autorità competente del paese esportatore che attesta che:

i) gli animali

- soddisfano le condizioni supplementari o offrono le garanzie fissate in sede comunitaria,

- provengono da centri, organismi o istituti riconosciuti che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle stabilite nell'allegato C;

ii) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni provengono da centri di raccolta e di immagazzinamento o da gruppi di raccolta e di produzione riconosciuti che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle da definite nell'allegato D, capitolo I, secondo la procedura comunitaria”.

Art. 6

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1991, n. 30)

1. All'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente :

“4-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone e mantiene aggiornato, sul proprio sito internet istituzionale, a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico, l'elenco delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni e degli organismi ufficialmente riconosciuti che istituiscono e gestiscono libri genealogici e registri anagrafici delle diverse razze delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, compresi i registri dei suini ibridi riproduttori, ed equina, nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, Capitolo 2, Capo I della decisione 2009/712/CE.”

Art. 7

(Regolamenti)

1. Con successivi regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 gennaio 1988, n. 400, su proposta del Ministero della salute, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attuate le modifiche ai regolamenti vigenti di recepimento delle direttive 89/556/CE, 90/426/CE, 90/429/CEE, 90/539/CE, 92/35/CE e 92/66/CE, al fine di adeguarli a quanto previsto nella direttiva 2008/73/CE.

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.